



**SIULP** *fi@sh*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 9 giugno 2018

## Ripristino della leva obbligatoria e arruolamento volontario nelle Forze di polizia

Riportiamo il testo della lettera inviata l'8 giugno al Ministero dell'Interno On.le Matteo Salvini

*Illustrissimo Signor Ministro*

*nel rinnovarLe i nostri migliori auspici di un proficuo lavoro per il delicato, oneroso ma prestigioso incarico da Lei assunto, ed in attesa di poter approfondire in un prossimo incontro le numerose problematiche rimaste quiescenti nel corso dello stallo politico istituzionale che ha preceduto l'avvio dell'attività del nuovo esecutivo, tra le molteplici questioni introdotte nel dibattito politico di questi giorni ce n'è una che, a nostro sommo avviso, è meritevole, sin da ora, di uno specifico approfondimento e per questo mi corre l'obbligo di portarla alla Sua cortese attenzione.*

*Il riferimento è alla proposta di reintrodurre l'obbligatorietà del servizio di leva, un'ipotesi che potrebbe essere declinata in una più ampia prospettiva, e che potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per dare respiro agli asfittici organici delle Forze di polizia in generale, e della Polizia di Stato in particolare.*

*Il riferimento alla Polizia di Stato è doveroso considerata la situazione che si è determinata per effetto dell'applicazione della c.d. Legge Madia nella parte che ha riguardato la rideterminazione degli organici oltre che l'assorbimento del disciolto Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri. Un'operazione che, a saldo delle circa 6000 unità provenienti dal Corpo Forestale, vede oggi l'Arma dei Carabinieri assestarsi su un organico di oltre 5.000 unità in più alla Polizia di Stato rispetto alla situazione antecedente alla novella normativa introdotta dalla citata Legge Madia che vedeva entrambe le Forze di polizia a competenza generale attestare su 117.000 unità.*

*Dopo tale intervento, infatti, e a saldo dei colleghi forestali assorbiti, mentre l'Arma dei carabinieri si assesta su 111.000 unità, la Polizia di Stato vede un organico previsto di 106.000 unità circa, sebbene quello attualmente in servizio sia pari a 96.000, con un saldo in negativo di 5.000 unità rispetto all'Arma dei Carabinieri. A questo si deve aggiungere anche il dato dell'età media complessiva che è pari a 49 anni e sette mesi.*

*Un gap inspiegabile che va immediatamente colmato attraverso l'assunzione delle 5.000 unità mancanti, anche perché è proprio la mancanza di queste risorse che costringe il Dipartimento della P.S. sia a ripiegare dal territorio, chiudendo numerosi uffici che sinora hanno rappresentato il front office immediato per il cittadino, che a non consentire di dare piena attuazione al dispositivo antiterrorismo che vedeva la sua esplicazione nella costituzione delle Squadre UOPI (Unità Operative di Pronto Intervento per attacchi terroristici) in tutte le province e che oggi si deve arrestare a solo 20 province in tutto il territorio nazionale.*

*Un gap che potrebbe trovare una veloce risoluzione proprio attraverso il meccanismo di ripristino della leva obbligatoria consentendo un arruolamento volontario nelle Forze di polizia in sostituzione di quello che dovrà essere reso nelle Forze armate, considerato che le selezioni e l'avvio al corso di queste unità sarebbe molto più veloce di quello previsto dai concorsi pubblici.*

*Allo stato, però, non è ben chiaro se il ritorno al servizio di leva sia stato immaginato come strumento per alimentare le risorse umane delle sole Forze armate, ovvero come un metodo per rafforzare il senso civico ed il valore dell'appartenenza alla comunità nazionale delle giovani generazioni. Quale che sia la concreta percorribilità di quella che allo stato attuale si presenta come una evenienza in fase di consolidamento, ci permettiamo di segnalare che, a livello programmatico, la reintroduzione del precetto di leva potrebbe offrire l'occasione per restituire anche il reclutamento di Agenti Ausiliari che da tempo il SIULPha prospettato, e che il Dipartimento della P.S. ha mostrato di condividere.*

*Si tratterebbe, in concreto, di assumere, come avveniva in passato, i giovani in ferma volontaria per il servizio nella Polizia di Stato e nelle altre Forze di polizia, in luogo di quello nelle Forze armate, attraverso procedure semplificate e corsi di formazione basici, pur garantendo la doverosa verifica dei requisiti fisici e psicoattitudinali. E, beninteso, fermo restando il possesso di un titolo di studio di scuola media superiore atto a garantire standard culturali in linea con i nuovi assetti ordinamentali.*

*Il loro impiego dovrebbe ovviamente essere coerente con la prevista preparazione professionale, ma consentirebbe pur sempre di sopperire alla voragine nell'organico provocata dalle migliaia di poliziotti che nei prossimi anni raggiungeranno l'età utile al collocamento in pensione (oltre 40.000 entro il 2030), assicurando la copertura di servizi che non richiedono elevati livelli di formazione professionale.*

*Nel medesimo solco in cui si colloca la sollecitazione dianzi esposta sarebbe poi indispensabile rimediare l'opportunità di ridurre la durata dei corsi di formazione già previsti, quantomeno di quelli per i ruoli superiori, per poter accedere ai quali è necessario disporre di preparazione di livello accademico pur prevedendo una durata superiore ad un anno. È infatti a nostro modo di vedere paradossale sottoporre a più defatiganti percorsi formativi proprio i soggetti che già hanno alle spalle una impegnativa carriera universitaria oltre che il titolo abilitante alla professione forense. In tal senso va evidenziato che in passato questi colleghi frequentavano un corso di nove mesi e comunque non superiore ad un anno.*

*Ci auguriamo quindi che Lei possa far proprie le sollecitazioni qui rappresentate, che hanno il pregio, tra l'altro, di consentire di dare una risposta, in tempi brevi, alle pressanti esigenze di ripianamento dell'organico che rischiano di riverberarsi sull'efficienza e sull'efficacia dell'apparato preposto alla gestione della sicurezza e quindi della mission dell'Autorità nazionale di P.S. che è incarnata nella figura del Ministro dell'Interno.*

---

### **Personale trasferito d'autorità. Ritardi nei pagamenti delle indennità**

Riportiamo il testo della nota inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli lo scorso 4 giugno 2018

*Signor Capo della Polizia*

*come noto la mobilità del personale disposta per esigenze d'ufficio prevede, oltre al riconoscimento di una quota una tantum per l'eventuale trasporto dei mobili e delle masserizie, la corresponsione all'interessato di un assegno mensile a titolo di indennizzo per le maggiori spese derivanti dall'assegnazione alla nuova sede di servizio.*

*Si tratta di un contributo che, lungi dal rappresentare un arricchimento, non basta nemmeno a coprire le spese sostenute per conciliare le esigenze di servizio con la gestione degli affetti. La generalità degli interessati dai trasferimenti d'autorità sceglie infatti di non portare al seguito la propria famiglia, sia per l'inevitabile disagio che ciò rappresenterebbe per i congiunti, sia perché la somma riconosciuta a titolo di indennizzo non è assolutamente idonea a sostenere un progetto di ricollocazione del nucleo familiare.*

*Sulla scorta di tale premessa il SIULP porrà sicuramente la questione dell'adeguamento dell'indennità che oggi ci impegna sul tavolo contrattuale, in modo da riallineare al crescente costo della vita le provvidenze riconosciute a chi è chiamato a sopportare il grave disagio di dover vivere lontano dai propri cari.*

*Sin da ora, però, riteniamo indifferibile un immediato interessamento della S.V. che sblocchi l'inaccettabile ritardo accumulato nella liquidazione delle competenze in discussione. Abbiamo infatti raccolto testimonianze dalla generalità degli interessati che lamentano non solo le intuibili difficoltà che discendono da questi ritardi, ma anche l'assoluta insensibilità degli organi preposti alla liquidazione delle loro competenze. E questo sempre che si riesca ad avere una interlocuzione con qualcuno che sia in grado di dare un riscontro alle legittime doglianze in narrativa.*

*Non ci è dato sapere se questo dipenda, come sovente viene riferito, dalla mancanza di fondi, o se invece il ritardo sia imputabile ad una inadeguata gestione amministrativa.*

*Quello che sappiamo è che questa situazione coinvolge un considerevole numero di colleghi, molti dei quali funzionari e dirigenti, che, diversamente dal personale degli altri ruoli, per cui il trasferimento d'autorità rappresenta l'eccezione, sono assoggettati ad una mobilità continua per buona parte della loro vita lavorativa. Crediamo quindi che la loro disponibilità ed il conseguente sacrificio siano meritevoli di essere apprezzati almeno con la puntualità nella corresponsione degli assegni mensili di indennità.*

*Conoscendo la Sua sensibilità per questo genere di problematiche, e l'altrettanto nota capacità di rimuovere le incrostazioni provocate da una burocrazia sorda alle esigenze del personale, confidiamo in un solerte intervento che possa rimediare a questa indecorosa inerzia.*

---

### **Concorso vice sovrintendente tecnico. Pubblicazione criteri di valutazione titoli e data di inizio lavori**

Publicati sul Bollettino Ufficiale del personale (sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)) i criteri di valutazione titoli e data di inizio lavori relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 300 posti per vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 29 dicembre 2017.

## Concorso per 1148 Allievi Agenti: chiarimenti

Ci sono giunte moltissime richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di scorrimento delle graduatorie dei partecipanti al concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Cominciamo con il chiarire che, ad oggi, per effetto dell'ampliamento dell'originaria disponibilità di posti, sono stati chiamati i candidati che hanno riportato un punteggio alla prova scritta pari a 9,625. Sono così risultati complessivamente idonei all'incirca 1600 concorrenti su 3443 aspiranti (ricompresi nella fascia di punteggio da 10,00 sino a 9,625). Dei quali però solo 1155 sono da considerare, ad ogni effetto, come vincitori e verranno, prossimamente, avviati al corso di formazione presso le Scuole Allievi Agenti. I rimanenti – più o meno 450 – verranno chiamati solo nel caso in cui venisse ulteriormente disposta l'assunzione di ulteriore personale.

Infatti, secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza la Pubblica Amministrazione che ha indetto un concorso pubblico ha sì l'obbligo di assumere quanti si sono utilmente collocati in graduatoria (lo ha stabilito una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n°29916/2017 pubblicata il 13 dicembre 2017), ma non ha alcun obbligo nei confronti di quanti, invece, pur avendo superato le prove selettive non rientrano nella disponibilità di posti indicati nel bando.

A meno che, per l'appunto, come dianzi si è anticipato, non sia ulteriormente ampliata la graduatoria, spettando in tal caso la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso risultati idonei. Una circostanza che non può essere data per scontata, posto che per coprire posti vacanti l'amministrazione può scegliere di procedere con lo scorrimento delle graduatorie di merito dei precedenti concorsi - se "valide ed efficaci" - oppure indire un nuovo concorso.

Vero è che prevale l'opzione dello scorrimento, sia perché la discrezionalità riguardo alla modalità di assunzione deve pur sempre essere adeguatamente motivata, sia per ovvie considerazioni in merito ai maggiori costi che deriverebbero dall'avvio di una nuova procedura di selezione.

Ma si tratta di una eventualità che non può essere pregiudizialmente esclusa. Soprattutto perché, con il nuovo assetto ordinamentale, l'età massima per concorrere è stata rideterminata in 26 anni in luogo dei 28 anni precedentemente previsti. Di talché la scelta di indire una nuova procedura concorsuale potrebbe essere giustificata con la necessità di mitigare con l'assunzione di personale più giovane l'elevata età media degli operatori oggi in servizio.

Per completezza sul punto è opportuno rilevare che l'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, dispone che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".

Tale previsione normativa è replicata dall'art. 91, comma 4, del TUEL che fissa il termine in tre anni.

A tale normativa previsione ha fatto seguito l'emanazione di numerose norme che hanno prorogato più volte l'efficacia delle graduatorie dei concorsi finalizzata, da un lato, ad evitare diseconomie derivanti dall'indizione di nuovi concorsi e, dall'altro, di salvaguardare le posizioni dei vincitori e/o idonei, potenzialmente penalizzati dai reiterati blocchi delle assunzioni.

Con la sentenza n. 14/2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ravvisato nei reiterati interventi legislativi in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie, non già una modifica dei presupposti sostanziali dell'istituto dello scorrimento (confermato anche da Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6209/2013), quanto piuttosto il rafforzamento del "ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive".

Sul punto mette conto rammentare che l'art. 1, comma 368, Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 agosto 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2013 c.d. decreto D'Alia). L'orientamento consolidato in giurisprudenza è quello di ritenere che le PA possano indire procedure concorsuali in caso di vigenza di graduatorie concorsuali attinenti al medesimo profilo, solo con atto in cui sia adeguatamente motivata la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace (TAR Campania, Napoli, Sent. n. 366/2017). Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sent. 6247/2013). L'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla copertura del posto, deve sempre giustificare le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.

Per concludere è bene precisare e/o aggiungere che, in considerazione dell'incertezza che caratterizza le politiche di assunzione che verranno adottate, qualunque previsione sarebbe azzardata.

## 203° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ad atleti da assegnare ai Gruppi Sportivi Fiamme Oro

Circolare 557/RS/555/RS/01/671 dell'8 giugno 2018

Si fa seguito alla circolare inviata in ordine alla graduatoria del concorso per l'assunzione di 50 atleti da assegnare alle Fiamme Oro, giacché, a stretto giro, la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che si può procedere all'avvio del relativo corso di formazione.

Come previsto dall'art.6 bis co. 3 del D.P.R. 335/82, il corso in argomento ha la durata di 12 mesi ed è articolato in due semestri: il primo finalizzato alla nomina ad agente in prova con l'acquisizione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria • ed il secondo allo svolgimento dell'applicazione pratica presso i rispettivi Gruppi Sportivi "Polizia di Stato"- "Fiamme Oro" di assegnazione.

Il corso di cui trattasi, che sarà riservato a 50 unità (di cui 25 donne), si svolgerà dal 14 giugno 2018 al 13 giugno 2019 e sarà suddiviso in due fasi: una fase residenziale – dal 14 giugno 2018 al 13 dicembre 2018 presso il Centro Addestramento Alpino di Moena – e un periodo di applicazione pratica, dal 14 dicembre 2018 al 13 giugno 2019, presso i sopra citati Gruppi Sportivi.

---

### Transito nei ruoli civili o dispensa dal servizio

Ci scrive un collega, attualmente in aspettativa speciale in attesa di un eventuale transito nei ruoli di altre amministrazioni civili.

Chiede di conoscere, in caso di passaggio ai ruoli civili, a quale regime previdenziale verrebbe assoggettato e quali benefici gli rimarrebbero dal punto di vista pensionistico, considerati i 29 anni di servizio Polizia.

Chiede, inoltre, di conoscere se i 5 anni di contribuzione figurativa maturati e riscattati varranno per il diritto alla pensione.

Ancora, se non dovesse superare le previste prove fisiche e attitudinali e fosse, di conseguenza, dispensato dal servizio, gli spetterebbe la pensione di inabilità sulla base dei contributi maturati?

Infine, lo stesso collega chiede di conoscere se, prima della conclusione dell'iter di transito nei ruoli civili, sia prevista la possibilità di "rinunciare" al transito in altra amministrazione civile.

Andiamo per gradi. Dopo il transito ai ruoli civili si perde, di fatto, lo status di appartenente alla Polizia di Stato, e si rientra nella casistica generale dei dipendenti pubblici e del relativo regime pensionistico.

Ad oggi i requisiti per andare in pensione anticipata nel regime generale sono:

- fino al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi a prescindere dell'età anagrafica;
- dal 01.01.2019 43 anni e 3 mesi per effetto dell'adeguamento di 5 mesi della speranza di vita;
- dal 01.01.2021 43 anni e 6 mesi e così via.

Certamente, per il calcolo della anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti, vengono considerati anche le maggiorazioni del servizio di 1/5 maturate all'atto del transito per un massimo di 5 anni (articolo 5 del D.Lvo 165/1997). L'effettuato riscatto produce effetti sulla buonuscita.

Al contrario, con il passaggio ai ruoli civili, ai fini del calcolo della pensione, non verranno applicati i benefici di cui all'articolo 4 del D.Lvo 165/1997 (cd. 6 scatti paga).

Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità, dipendente o non da causa di servizio, ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52, comma 1, del DPR n. 1092/73 e art. 1 comma 32 della legge 335/1995). La dispensa dal servizio comporta il diritto alla pensione corrispondente al maturato.

Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40 comma 1, del DPR n. 1092/73, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi, periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

La rinuncia al transito, dovrebbe essere esercitabile, con una plausibile argomentazione, sino all'emissione del provvedimento che definisce il procedimento.

---

### Le novità in tema di privacy del nuovo regolamento europeo



Il 25 maggio è entrata in vigore la norma di protezione dei dati dei cittadini comunitari.

Il principio generale è che nessuno potrà trattare in alcun modo i nostri dati senza prima aver ottenuto il nostro consenso. Chiunque dovrà spiegarci in modo chiaro cosa vuole farne e per quanto tempo intende conservarne una copia. Sia un social

network, un sito tramite il quale prenotare un visita medica o un portale di commercio elettronico tramite il quale stiamo acquistando un prodotto.

Dovremo, inoltre, essere messi in condizione di usare un servizio anche se non concediamo il trattamento delle nostre informazioni personali. L'accettazione non dovrà essere vincolante.

E ancora, tutto quello che i vari Facebook, Whatsapp, Twitter, Snapchat o Apple sanno di noi dovrà essere facilmente accessibile, scaricabile, modificabile, cancellabile o trasferibile a un altro servizio analogo. Immaginate un cassetto con il vostro nome nel grosso armadio di ogni colosso della Rete: dovremo poterlo aprire, vedere e prendere quello che c'è dentro, distruggerlo (il diritto all'oblio, che il titolare del trattamento dovrà anche comunicare a terzi nel caso di precedente diffusione pubblica dei dati), spostarlo in un altro armadio o toglierlo momentaneamente per poi rimettercelo (limitazione del trattamento). Deve essere sufficiente una richiesta per ottenere una risposta attiva in massimo un mese.

C'è, poi, dato e dato. L'accesso a quelli più delicati, che riguardano religione, sessualità o politica, è vietato. Richiede, nel caso, un consenso esplicito per assolvere diritti od obblighi specifici.

Per applicare il riconoscimento facciale al nostro volto — dato biometrico —, ad esempio, Facebook deve spiegarci in modo esaustivo la ragione precisa della richiesta (e lo fa appellandosi alla sicurezza, ma il prossimo 22 maggio il Parlamento europeo avrà modo di confrontarsi con Mark Zuckerberg sul tema, in diretta streaming).

C'è poi il discorso dell'età minima per esporre i propri dati senza il consenso dei genitori e, di fatto, per navigare liberamente in Rete. Per regolamento sono i 16 anni, anche se i singoli Paesi potranno muoversi autonomamente nella forchetta 13-16. L'Italia per ora è intenzionata a confermare l'indicazione della norma comunitaria.

I colossi di Internet stanno delegando la raccolta del consenso alla buona fede dei giovani interessati: ci vuole pochissimo, spesso un solo clic, per confermare di avere almeno 16 anni.

Le piattaforme coinvolte in furto o fuga di dati dovranno avvisare tempestivamente, «ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza», l'autorità di controllo e i diretti interessati, a meno che la violazione non presenti alcun rischio.

Come far valere questi diritti? Facile, ancora una volta: rivolgendosi direttamente a chi tratta i dati. Da venerdì 25 maggio è possibile tempestare aziende e piattaforme di domande. Dovranno risponderci, per non incorrere in multe che, nei casi più gravi, potranno arrivare al 4 per cento del fatturato annuale.

Mai come in questo momento, ammesso che la privacy sia davvero un cruccio, conviene leggere con attenzione i termini d'uso e le informative prima di accettarli. Se ci si rende conto di essere stati protagonisti di un abuso bisogna, come detto, bussare alla porta dei titolari del trattamento.

In caso di mancata risposta o risoluzione del problema si può fare il reclamo al Garante per la privacy o ricorso al giudice ordinario. In alcuni casi, come quelli delle violazioni massive per fare profitto (vedi, ipoteticamente Cambridge Analytica), potrebbe esserci la possibilità di procedere con una denuncia penale. Per i particolari di questo aspetto, bisognerà attendere il decreto».

---

### Diritti e responsabilità degli utenti di Facebook



Vi sono alcuni aspetti giuridici che assumono una decisiva importanza quando si decide di avvalersi di un social network come Facebook.

Una lunga elencazione dei diritti e delle responsabilità degli utenti è effettuata dallo stesso Facebook nelle condizioni d'uso accessibili dalla schermata di log in.

Occorre, anzitutto sapere che l'utente della piattaforma resta proprietario di tutti i contenuti e di tutte le informazioni che pubblica. Per verificare il modo in cui il social network le condivide, deve accedere alle impostazioni privacy e alle impostazioni delle applicazioni e, nel caso, modificarle sulla base delle sue esigenze/intenzioni di maggiore o minore riservatezza.

Quando l'opzione prescelta è "Pubblica", le informazioni condivise possono essere visualizzate e associate al suo profilo da tutti, anche da coloro che non sono iscritti al social network.

Anche in materia di sicurezza è lo stesso Facebook che segnala quali comportamenti gli utenti devono astenersi dal tenere per far sì che il sito resti sicuro.

Si tratta, evidentemente, di comportamenti che potrebbero comportare responsabilità civili e anche penali.

In particolare, l'impegno richiesto dal social network agli utenti è quello di non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate, non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali (come, ad esempio, schemi piramidali), non caricare virus o altri codici dannosi, non cercare di ottenere informazioni di accesso o di accedere agli account di altri utenti, non denigrare, intimidire o infastidire altri utenti, non pubblicare contenuti minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza o con immagini di nudo o di violenza esplicita o gratuita, non sviluppare né gestire applicazioni di terzi con contenuti relativi all'alcol, a servizi di incontri o comunque rivolti a un pubblico adulto senza indicare le dovute restrizioni di età.

Infine Facebook non va usato per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori e non vanno intraprese per il suo tramite azioni che possano impedirne, sovraccaricarlo o comprometterne il corretto funzionamento.

Vi sono poi ulteriori impegni dei quali occorre tener conto:

Si pensi a quello di non fornire informazioni personali false, a non creare un account per conto di altri senza autorizzazione, a creare un solo account personale e a non crearne uno nuovo senza autorizzazione se quello originale è stato disabilitato.

Il diario personale, inoltre, non può essere utilizzato principalmente per ottenere profitti commerciali: a tale scopo va piuttosto usata una Pagina Facebook.

Le informazioni di contatto, poi, devono essere sempre corrette e aggiornate e la propria password non può essere condivisa con altre persone. Ai terzi deve essere inoltre impedito di eseguire qualsiasi azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del proprio account e, in generale, non va trasferito il proprio account senza l'autorizzazione scritta di Facebook.

Facebook, poi, non può essere utilizzato da chi non ha compiuto 13 anni e da chi è stato condannato per crimini sessuali.

È infine fatto espresso divieto dal social network di pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie riservate e di taggare o inviare inviti tramite e-mail senza consenso a persone che non sono iscritte al social network.

I rischi principali che si corrono, utilizzando Facebook, sono quelli di violare la privacy o i diritti di proprietà intellettuale altrui.

Di conseguenza, se non si vuole incorrere nel rischio di essere chiamati a un risarcimento danni anche molto consistente, prima di pubblicare foto che non si è scattato direttamente o che ritraggano terzi che potrebbero avere qualcosa in contrario a vedere la loro immagine diffusa sul web, bisognerà pensarci due volte.

Si pensi alla diffamazione di cui all'articolo 595 c.p., alla sostituzione di persona di cui all'articolo 494 c.p., alle offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone di cui all'articolo 403 c.p. o, ancora, alle offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose di cui all'articolo 404 c.p..

I dipendenti pubblici che perdono tempo su Facebook durante l'orario di lavoro, poi, rischiano anche di essere condannati per peculato (cfr., tra le tante, Cass. n. 34524/2013).



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi  
alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la  
busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a  
tutte le vostre domande.

**sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 24/2018 del 9 Giugno 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati